

# STATUTO

Esente da imposta di Bollo e di Registro  
ai sensi dell'art.8 comma 2 della Legge 266/91

### **ART. 1 (Denominazione e sede)**

L'organizzazione di volontariato denominata " Aiutiamoli a Vivere - Padova est" assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via Valmarana 12 (ingresso Villa Valmarana) nel comune di Noventa Padovana.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### **ART. 2 (Statuto)**

L'organizzazione di volontariato " Aiutiamoli a Vivere – Padova est" è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### **ART. 3 (Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

### **ART. 4 (Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

### **ART.5 (Finalità)**

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà nell'ambito sociale e socio-sanitario.

L'Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività:

Accoglienza dei bambini bielorussi che risentono degli effetti di Chernobyl

- Accoglienza per una vacanza di risanamento della durata di 5 settimane
- Visite pediatriche, ecografia alla tiroide, visite dentistiche ed oculistiche ai bambini che vengono accolti per valutare il loro stato di salute
- Fornitura di apparecchiature mediche e diagnostiche a ospedali delle zone della Bielorussia da dove provengono i minori.
- Fornitura di carrozzine per bambini diversamente abili, presso il loro domicilio in Bielorussia, e di altre attrezzature mediche che fossero necessarie.
- Aiuti materiali (vestiario e prodotti igienico sanitari) a Orfanotrofi in Bielorussia

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

## **ART.6 (Ammissione)**

Possono aderire all'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo (soci fondatori), quelli che sottoscrivono l'atto di "Adesione all'accoglienza" e chiunque ne faccia richiesta (periodo minimo 1 anno) e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (soci ordinari).

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

## **ART.7 (Diritti e doveri degli aderenti)**

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

## **ART.8 (Perdita della qualifica di socio)**

La qualifica di aderente si perde:

- per recesso mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione
- per violazioni degli obblighi statuari e del regolamento interno
- per mancato pagamento della quota associativa
- per decesso

La perdita della qualità di aderente è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata per iscritto dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato..

## **ART.9 (Gli organi sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive documentate, incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.

## **ART.10 (L'assemblea)**

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

## **ART. 11 (Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

## **ART.12 (Convocazione)**

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata dal almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro soci o a quello di posta elettronica.

## **ART. 13 (Assemblea Ordinaria)**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti.

In caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli aderenti presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

**In nessun caso sono ammessi voti per delega.**

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

## **ART.14 (Assemblea straordinaria)**

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

## **ART.15 (Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti, per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 5 mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ovvero dai due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare determinati compiti, in via continuativa al Presidente e può attribuire altre funzioni ad un consigliere o ad altra persona.

Le convocazioni del Direttivo verranno effettuate dal Presidente tramite comunicazione telefonica o telematica.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

## **ART. 16 (Il Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

La nomina del Presidente deve essere comunicata agli uffici competenti.

## **ART. 17 (Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti ;
- contributi di privati;
- contributi di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborso derivanti da convenzioni.
- ogni altra entrata ammessa dalla L.266/91.

## **ART.18 (I beni)**

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dalla organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede e può essere consultato dagli aderenti.

### **ART.19 (Divieto di distribuzione degli utili)**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impegnare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

### **ART.20 (Proventi derivanti da attività marginali)**

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.

L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L.266/91.

### **ART. 21 (Bilancio)**

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

Il **bilancio consuntivo** contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il **bilancio preventivo** contiene le previsioni di entrata e di spesa relative all'esercizio finanziario successivo.

Il bilancio consuntivo e preventivo sono predisposti dal Comitato Direttivo e vengono approvati dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

### **ART.22 (Convenzioni)**

Le Convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni Convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

### **ART. 23 (Personale retribuito)**

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla L.266/91.

I rapporti tra organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

### **ART.24 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)**

Gli aderenti che prestano attività di volontariato operativa sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art.4 della L.266/91.

**ART.25 (Responsabilità della organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

**ART. 26 (Assicurazione dell'organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.


**ART.27 (Devoluzione del patrimonio)**

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

**ART.28 (Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto, approvato e sottoscritto in data 24 giugno 2011.

Il Presidente.....

Il Segretario .....